

SENTENZA DELLA CORTE**del 14 maggio 2019****nella causa E-3/18****Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda***(Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — Mancata attuazione — Regolamento (UE) 2015/1051)**(2019/C 315/05)*

Nella causa E-3/18, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda – ISTANZA di dichiarazione secondo cui l'Islanda non ha adottato le misure necessarie a recepire nell'ordinamento nazionale, conformemente all'articolo 7 dell'accordo, l'atto di cui al punto 7ja dell'allegato XIX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativo alle modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori) quale adattato dal protocollo 1 dell'accordo — la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Bernd Hammermann, giudici, si è pronunciata il 14 maggio 2019 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

1. dichiara che, omettendo di recepire nell'ordinamento nazionale, entro i termini prescritti, l'atto di cui al punto 7ja dell'allegato XIX dell'accordo (regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativo alle modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori), quale adattato dal protocollo 1 dell'accordo, l'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 7 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
 2. condanna l'Islanda al pagamento delle spese processuali.
-